

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra


PREFETTURA U.T.G di ROMA

e

SVILUPPO LAZIO S.P.A.

Premesso

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
-
- che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente all'accertamento dell'esistenza di condanne penali, perché esse, per loro stessa natura sono connesse a responsabilità relative all'accertamento di fatti specifici e non assicurano anche azioni preventive;
 - che la sfavorevole congiuntura economica che colpisce in particolare le PMI anche del territorio provinciale potrebbe essere ulteriore fattore determinante di fenomeni di infiltrazione mafiosa;



- che pertanto si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione, interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;

- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";

- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Considerato che:

- Sviluppo Lazio è attualmente impegnata nella realizzazione di servizi, appalti ed erogazioni di finanziamenti alle imprese di significativo valore economico nella diffusione della cultura della legalità;

- gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico, sociale e alla diffusione della cultura della legalità dell'area geografica di operatività della Società e non debbono, pertanto, essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;

- è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere e lavori pubblici, l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui tale

amministrazione svolga la funzione di committente esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

Ritenuto che:

le finalità summenzionate possono essere raggiunte attraverso le verifiche previste dalla disciplina antimafia di cui al d.p.r. n.252/1998 ed in particolare dalle informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del citato d.p.r.

SI STIPULA TRA

Il Prefetto di Roma dr. **Giuseppe PECORARO**

e

la società Sviluppo Lazio S.P.A. nella persona del Presidente Prof. Cavaliere del Lavoro **Giancarlo Elia VALORI**

il seguente "Protocollo di Legalità" finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori da realizzarsi nella Provincia di Roma il cui importo, sia pari o superiore a € 250.000,00, ovvero nel settore delle prestazioni di servizi e forniture, nonché di erogazioni del valore pari o superiore alla soglia comunitaria.

ART.1

Con il presente Protocollo le parti sottoscriventi manifestano la piena adesione alle previsioni e alle disposizioni di seguito fissate;

ART. 2

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10 del d.p.r. n. 252/1998, la società Sviluppo Lazio si impegna a comunicare alla Prefettura di Roma i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire i beni /o i servizi ovvero destinatarie di erogazioni.

Qualora dette società o imprese abbiano sede legale nel territorio di altre province la Prefettura di Roma inoltrerà le richieste di informazioni antimafia alle Prefetture-UTG competenti, segnalando che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del summenzionato articolo 10, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà tempestiva comunicazione alla società Sviluppo Lazio, la quale applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale di cui al successivo articolo 3.

ART. 3

Sviluppo Lazio si impegna ad includere nei propri bandi di gara per i contratti di cui alle premesse le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti e che formano parte integrante del presente protocollo:

Clausola n. 1 (da utilizzare nei contratti di servizi e/o forniture, opere e lavori)

“La sottoscritta impresa offerente dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara.”

Clausola n. 2 (da utilizzare nei contratti di servizi e/o forniture , opere e lavori)

“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro prestazione o altra utilità ad essa formulata, prima

della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori".

Clausola n. 3 (da utilizzare nei contratti di servizi e/o forniture , opere e lavori)

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato"

Clausola n.4

"Sviluppo Lazio procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale all'esito interdittivo delle informazioni antimafia espletate dalle competenti Prefetture - UTG."

Sviluppo Lazio si impegna a fare inserire le clausole n. 2, 3 e 4 anche in eventuali contratti a valle.

La stazione appaltante si impegna, altresì, ad evidenziare nei bandi di gara che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per Sviluppo Lazio che pertanto procederà alla risoluzione del relativo contratto.

ART. 4

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate nella realizzazione degli interventi citati in premessa, sono tenute ad osservare il presente "Protocollo".

Di tanto se ne fa carico la Stazione Appaltante che prende formale impegno in tal senso.

ART. 5

Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

Art. 6

Qualora Sviluppo Lazio sottoscrittore non ottemperi agli impegni derivanti dal protocollo medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura-Utg previa comunicazione a Sviluppo Lazio, procede all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.

Sottoscritto a Roma in data 1° ottobre 2009

Il Prefetto di Roma.....

Il Presidente di Sviluppo Lazio.....